TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale Visto il Protocollo condiviso fra

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE,

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE,

CAMERA PENALE DI CALTAGIRONE

sottoscritto in data odierna,

dispone che esso venga comunicato a tutti i magistrati e pubblicato sul sito INTERNET del Tribunale

e trasmesso:

- al Ministero della Giustizia,
- al Consiglio Superiore della Magistratura, settima commissione,
- al Presidente della Corte di Appello di Catania,
- alla Casa Circondariale di Caltagirone,
- al Commissariato di P.S. di Caltagirone,
- al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Caltagirone,
- al Comando della G.d.F. di Caltagirone.

Caltagirone, 31 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale Dott.ssa Giovanna Scibilia

PROTOCOLLO CONDIVISO

Luo

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

CAMERA PENALE DI CALTAGIRONE

e con il coinvolgimento

della Casa Circondariale di Caltagirone,

del Commissariato di P.S. di Caltagirone,

del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Caltagirone,

del Comando della G.d.F. di Caltagirone.

Visto il decreto legge n. 11 dell' 8\3\2020 e il provvedimento n 3413 del 10 marzo 2020, emesso dal Ministero della Giustizia (Direzione Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati);

visto il decreto n 10/20 del 12 marzo 2020 del Presidente del Tribunale di Caltagirone, con il quale è stato disposto che le udienze di convalida degli arresti e dei fermi (ex art 390 e 391 c.p.p.) e le udienze di convalida degli arresti e successivi giudizi direttissimi (ex art 558 c.p.p.) delle persone detenute possono essere effettuati, utilizzando i collegamenti da remoto previsti dai programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione, ovvero "Skype for Business e Teams", ferma l'esigenza di garantire - pena la violazione del diritto di difesa - il rispetto delle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989;



visto il D.L 17 marzo 2020 n 18 e il provvedimento del 17 marzo 2020, emesso dal Ministero della Giustizia (Direzione Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati);

visto il decreto n 15/20 del 19 marzo 2020 del Presidente del Tribunale di Caltagirone emesso all'esito della riunione svoltasi il 16 marzo c.a con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltagirone, e con il quale si è ribadito che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale di sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt.3,4 e dell'articolo 146 bis del Dlgs 28 luglio 1989 n 271";

vista la delibera del CSM 186/VV/2020- contenente "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte" che invita i dirigenti a promuovere per le tutte le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma3, lett. b) e c) esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA; e a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, puntualizzando che trattasi di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme rimessa ai magistrati;

ritenuta quindi la opportunità di fissare linee guida concordate, per tutto il periodo emergenziale, fra il Tribunale di Caltagirone, la Procura dellaRepubblica di Caltagirone, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Caltagirone e con il coinvolgimento delle forze di polizia e della amministrazione penitenziaria, in ordine allo svolgimento di tutte le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma3, lett. b) e c) D.L 17 marzo 2020

tanto premesso, si conviene, fino alla conclusione dell'emergenza e comunque fino al 30 giugno 2020,quanto segue

1)Udienze dibattimentali, udienze preliminari e udienze GUP indifferibili

Le udienze dibattimentali indifferibili relative a soggetti detenuti, le udienze preliminari e le udienze GUP indifferibili relative a soggetti detenuti (procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p; procedimenti a carico di detenuti o sottoposti a misure cautelari o di sicurezza o procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive quando i detenuti, gli imputati, i proposti o il loro difensori espressamente richiedono che si proceda) saranno celebrate presso questo Ufficio mediante videoconferenza a porte chiuse.

Qualora ciò non sia possibile i collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto o gli istituti penitenziari saranno effettuati utilizzando i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione." e cioè le piattaforme Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'amministrazione della giustizia, comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura, ovvero Skype for Business.

Con le stesse modalità si svolgeranno gli interrogatori di garanzia(art 294 c.p.p.)

Il Giudice che procede (art. 146 bis comma 2) dovrà dare comunicazione alle parti e ai difensori della partecipazione a distanza, sia pure nella forma specifica del programma utilizzato.

Nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente, anche per l'esame dell'imputato, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti - al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis.

Qualora vi siano più soggetti detenuti, dovranno essere attivati, utilizzando i programmi sopra indicati, più collegamenti in remoto, al fine di garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza e la pluralità di detenuti interessati al processo.

Qualora sorga l'esigenza di conversazioni riservate tra imputato e difensore, l'udienza dovrà essere sospesa al fine di consentire tali comunicazioni, che saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario o, in caso di

and

impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice: in tal caso, parimenti dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata (con uscita dall'aula dei soggetti presenti, onde garantire la riservatezza della conversazione).

Delle modalità di tenuta dell'udienza, delle ragioni di urgenza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale.

2)Udienze di convalida dell'arresto o del fermo davanti al GIP

Arrestato o fermato ristretto in carcere.

a)Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo davanti al GIP relative alle persone detenute in carcere saranno effettuate mediante videoconferenza (se possibile) o collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto penitenziario ove trovasi l'arrestato o il fermato utilizzando i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione...." ovvero Skype for Business e Teams.

Nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente un ufficiale di polizia giudiziaria - scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti - al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis cpp.La polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato.

b) Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il tribunale ovvero presso la Casa Circondariale usufruendo del collegamento telematico previsto per la partecipazione a distanza del proprio assistito. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

Jours

- c) Nel caso in cui il difensore opti per essere presente presso l'aula della camera di consiglio, sarà garantita la possibilità di colloqui difensivi riservati con il proprio assistito mediante comunicazione telefonica. A tal fine il consiglio dell'Ordine metterà a disposizione della Casa circondariale di Caltagirone due apparecchi cellulari mobili che serviranno esclusivamente a garantire il contatto telefonico tra l'arrestato ed il proprio difensore. Detti apparecchi saranno custoditi dal personale della Casa Circondariale che verificherà il loro utilizzo per le finalità sopra indicate. In caso di difficoltà nelle comunicazioni sarà consentito alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice. In questo caso dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata (con uscita dall'aula dei soggetti presenti, onde garantire la riservatezza della conversazione).
- d)La presenza di un interprete, ove necessario, verrà assicurata preferibilmente attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.
- e)La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'ufficio del pubblico ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il difensore nominato, il suo recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica da questi comunicato.
- f)La segreteria del pubblico ministero, verificata la completezza degli atti, provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso gli applicativi SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.
- Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento del collegamento telematico.
- g)Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.
- h) Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, indagato e difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza per ragioni di sicurezza da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19.
- i)Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali.

\(\)

Amo (

L)Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze anche attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Sempre nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo , l'arrestato o fermato può avanzare istanza di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 78 DPR 115/2002 . In tal caso il difensore predispone la relativa istanza che unitamente alla dichiarazione ex art. 76 DPR 115/2002 , deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità e dovrà essere inviata a mezzo pec presso l'Ufficio ove l'arrestato o fermato si trovi .

Il pubblico ufficiale stamperà l'istanza ricevuta e la farà sottoscrivere in sua presenza all'arrestato o fermato, ne autenticherà la sottoscrizione e la invierà a mezzo pec alla Cancelleria procedente competente.

In ogni caso l'arrestato o fermato nel corso dell'udienza di convalida, può avanzare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riservandosi di allegare la relativa istanza e documentazione entro trenta giorni dalla data della suddetta udienza.

Arrestato custodito presso uno dei luoghi di cui all'art 284, comma 1 c.p.p

L'udienza sarà svolta in Tribunale con le modalità ordinarie e non da remoto.

Si è considerato invero che nella maggior parte dei casi l'indagato viene autorizzato dal giudice che procede a recarsi senza l'ausilio della scorta presso il Tribunale per partecipare all'udienza di convalida. Inoltre non si ritiene ragionevole prevedere che il collegamento dell'arrestato ristretto nel proprio domicilio possa avvenire da tutti gli uffici della P.G. ove è stato eseguito l'arresto in modo da assicurare,oltre alla presenza di un ufficiale di P.G., anche un efficiente collegamento e l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato, sicchè dovrebbero individuarsi uno o più uffici di PG da cui effettuare il collegamento e ove l'arrestato, se non autorizzato a muoversi senza l'ausilio della scorta ,dovrebbe comunque essere tradotto.

3) udienze di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo

Si procederà mediante videoconferenza (se possibile) o collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto penitenziario ove trovasi l'arrestato o il fermato, utilizzando i programmi



attualmente a disposizione dell'Amministrazione...." ovvero Skype for Business e Teams e secondo le modalità sopra descritte, per le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con rito alternativo (patteggiamento e abbreviato semplice) relativamente alle persone detenute in carcere dinnanzi al giudice del dibattimento.

I giudizi che proseguono con rito ordinario a seguito della concessione del termine a difesa seguiranno le stesse modalità telematiche solo se venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Negli altri casi, anche nel caso di imputati sottoposti agli arresti domiciliari, si procederà seguendo le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Giovanna Scibilia

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Giuseppe Verzera

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Caltagirone

Avv. Giovanni Russo

Il Presidente della Camera Penale di Caltagirone

Cettque, 31 mas 2020

Avv. Massimo Alì

7



Giovanni Russo <avv.russogiovanni@gmail.com>

protocollo

avv.massimoali@tiscali.it <avv.massimoali@tiscali.it> A: Giovanni Russo <avv.russogiovanni@gmail.com>

31 marzo 2020 10:38

Giovanni Ti autorizzo espressamente a siglare per me il protocollo con le modifiche riguardanti la richiesta di ammissine al gratuito patrocinio dell'arrestato, ed anticipatemi telefonicamente.

ciao

Massimo

Il 30.03.2020 19:22 Giovanni Russo ha scritto:

ciao giovanni

Con Tiscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. http://tisca.li/smart30

protocollo condiviso 30 03 2020.doc 68K